

STATUTO REGIONALE PD PUGLIA

TESTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2024

TITOLO I

I principi generali e i soggetti della Democrazia interna

Articolo 1 (Principi generali)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia è stato costituito il 14 ottobre 2007, con la partecipazione al voto di 260mila cittadini pugliesi nelle primarie per l'elezione della prima Assemblea Regionale e del Segretario Regionale.
2. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia (di seguito PD Puglia) è costituito dagli iscritti e dalle iscritte, dagli elettori e dalle elettrici del Partito Democratico e ne valorizza la partecipazione nelle forme e modalità previste dal presente Statuto.
3. Il PD Puglia è un partito antifascista, si riconosce nei valori e nei principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed in quelli previsti dallo Statuto della Regione Puglia e rigetta ogni forma di totalitarismo.
4. Il PD Puglia si riconosce altresì e fa propri i principi, le regole e i valori enunciati nel Codice etico, nel Manifesto dei Valori, nel Manifesto per il nuovo PD – Italia 2030 e nello Statuto del Partito Democratico Nazionale.
5. Il PD Puglia, per mezzo del presente Statuto, stabilisce le condizioni di autonomia politica, programmatica e finanziaria necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione politica e di elaborazione culturale del Partito nel proprio territorio.
6. Il PD Puglia si riconosce nei principi dell'Unità Nazionale, sostenendo politiche a favore del Mezzogiorno al fine di ridurre il divario economico e sociale presente nella nazione, rigettando politiche separatiste e promuovendo la collaborazione tra Governo, Regioni, Città Metropolitane e Comuni.
7. Il PD Puglia si riconosce nei valori e nei principi dell'Unione Europea e promuove ogni iniziativa volta alla costruzione del progetto federale europeo. Valorizza l'adesione del Partito Democratico al Partito del Socialismo Europeo (PSE) e all'Alleanza Progressista e collabora, anche attraverso i suoi rappresentanti al Parlamento europeo, a perseguire l'obiettivo di sviluppare il progetto unitario di un autentico partito progressista, democratico e transnazionale europeo.
8. Il PD Puglia riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, riconoscendo la sua azione politica nel rispetto dei principi della dichiarazione universale dei diritti umani.
9. Il PD Puglia riconosce la centralità della persona e il l'elemento culturale e la tradizione pugliese dell'accoglienza, della solidarietà e dell'inclusione in una concezione interculturale delle politiche incentrata sulla cooperazione internazionale, sulla pace e sul dialogo tra i popoli; in questa visione promuove ogni azione utile a rafforzare e valorizzare le relazioni umane e i loro rapporti con il territorio e le sue specificità.
10. Nello svolgimento dell'attività e nella predisposizione dei programmi, il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia ispira la propria condotta politica ai principi della società aperta, fondata sull'uguaglianza dei Cittadini ovunque e comunque intendano esercitare i propri diritti individuali, prescindendo dal gene-re, dall'età, dalla condizione economica, dallo stato fisico e psichico, dalla ap-partenenza etno-culturale e dall'orientamento sessuale; sulla solidarietà

politi-ca, economica e sociale; sulla mobilità sociale fondata sul talento e sul merito; sull'autonomia dei governi locali; sul dialogo e la cooperazione tra i popoli del mondo; sul pluralismo e rispetto delle culture e delle tradizioni; sulla laicità dello Stato e delle sue istituzioni; sulle riforme imposte dalla ricerca scientifica e dai tempi nei limiti e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo; sulla pace quale mezzo di risoluzione delle controversie.

11. Il PD Puglia promuove e tutela la dignità del mondo del lavoro in tutte le sue forme, autonomo, dipendente, privato e pubblico, riconoscendo e rispettando l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni del lavoro. Riconosce il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese e della cooperazione. Persegue tra le finalità prioritarie della sua azione politica i diritti dei lavoratori con adeguate forme di tutela dei lavoratori soprattutto in materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.
12. Il PD Puglia promuove, sostiene e valorizza ogni iniziativa a tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità, presupposto essenziale anche per la salvaguardia della salute dei cittadini e del loro benessere.
13. Il PD Puglia sostiene la lotta alle mafie e combatte la violenza in ogni sua forma, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a contrastare fenomeni corruttivi e criminali.
14. Il PD Puglia riconosce la povertà sia condizione sociale che educativa come ostacolo alla partecipazione attiva dei cittadini e dei giovani alla vita pubblica e si impegna a favorire azioni di sistema volte alla convergenza delle agenzie sociali ed educative ed a sostenere ogni iniziativa utile a contrastarla.
15. Il PD Puglia si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. Promuove le pari opportunità, assumendo la differenza di genere come valore fondante di una società aperta e plurale.
16. Il PD Puglia riconosce l'importanza dell'impegno e della partecipazione alla vita politica delle giovani generazioni.
17. Il PD Puglia ribadisce i principi fondativi di apertura alla società e ricambio dei propri rappresentanti, assumendo la temporaneità dell'impegno politico dei propri iscritti sia nelle istituzioni che negli organismi dirigenti del partito, impegnandosi a rimuovere il protrarsi e il cumulo delle responsabilità.”

Articolo 2 (Principi della Democrazia interna)

1. Il PD Puglia si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica, assicurando la presenza paritaria di donne e di uomini in tutti i suoi organismi, nelle candidature per le assemblee elettive e nelle liste elettorali, garantendo e promuovendo la eguale presenza di donne e di uomini nelle istituzioni e negli enti e la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. Il PD Puglia promuove tutti gli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica del Partito, sostenendo il ricambio generazionale nelle istituzioni, premiando le competenze e la militanza attiva, a partire dalla sua organizzazione giovanile. Promuove e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative utili al loro massimo coinvolgimento, garantisce la formazione politica e promuove la presenza di ragazzi e ragazze negli organismi del Partito, nelle liste elettorali e nelle istituzioni.
3. Il PD Puglia si riconosce e rispetta il pluralismo delle scelte culturali e politiche al suo interno, come elemento essenziale della sua vita democratica. A tal fine, assicura la rappresentanza delle minoranze ad ogni livello territoriale con l'adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quelli previsti dallo Statuto del PD Nazionale e dai Regolamenti Congressuali per la formazione dell'Assemblea Nazionale.

4. Il PD Puglia promuove la trasparenza e il ricambio delle cariche politiche e istituzionali, secondo le regole Statutarie e del Codice etico. Favorisce la contendibilità e temporaneità degli incarichi fissando un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati.
5. Il PD Puglia oltre che al rispetto doveroso delle leggi, si impegna a promuovere il rispetto dei principi sulla democrazia interna, così come esplicitati nel Codice Etico nazionale del Partito Democratico.
6. Il PD Puglia consulta le iscritte e gli iscritti, su argomenti e scelte politiche di maggiore rilevanza anche attraverso l'uso di referendum interni.
7. Il PD Puglia è aperto alla partecipazione e ai contributi di personalità singole ed esponenti di associazioni, gruppi, movimenti con i quali si riscontri una visione politica condivisa e sia possibile l'elaborazione di comuni obiettivi programmatici, secondo le norme previste nel presente Statuto.
8. Il PD Puglia riconosce la Conferenza delle Donne Democratiche di Puglia.
9. Il PD Puglia riconosce l'Organizzazione Giovanile dei Giovani Democratici di Puglia.

Articolo 3 (Le iscritte, gli iscritti, le elettrici, gli elettori)

1. Il PD Puglia è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: le/gli iscritte/i, le/gli elettrici/tori.
2. Per "iscritte/iscritti" s'intendono le persone, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, che si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto Nazionale e Regionale del Partito e accettando di essere iscritti nell'anagrafe delle iscritte e degli iscritti, oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Per "elettrici/elettori" si intendono le persone, cittadine e cittadini italiani, nonché le cittadine e i cittadini della Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito, che dichiarino con idonea modulistica come predisposta dal Partito Democratico nazionale di riconoscersi nella proposta politico-programmatica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutte le elettrici e gli elettori del PD Puglia hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
 - b) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
 - c) prendere parte a Forum tematici;
 - d) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
 - e) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
 - f) prendere parte alle assemblee dei circoli senza diritto di voto;
 - g) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
5. Tutti le iscritte e gli iscritti del PD Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 4 hanno inoltre il diritto di:
 - a) partecipare alla elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee e degli organismi dirigenti dei livelli inferiori a quello nazionale;
 - b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito a qualsiasi carica elettiva;
 - c) votare nei referendum per i soli iscritti;

- d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
 - e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
 - f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del partito;
 - g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
 - h) sottoscrivere le proposte di candidature a ricoprire incarichi istituzionali;
 - i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
6. Tutti le elettrici e gli elettori del PD Puglia hanno il dovere di:
- a) concorrere alla scelta dell'indirizzo politico e programmatico del partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le procedure di elezioni del Segretario Nazionale e dell'Assemblea nazionale
 - b) favorire l'ampliamento del consenso al Partito negli ambiti lavorativi e sociali in cui operano;
 - c) sostenere lealmente i candidati del partito alle cariche istituzionali ai vari livelli;
 - d) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle Assemblee elettive di cui ne facciano parte;
 - e) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'albo.
7. Tutti le iscritte e gli iscritti del PD Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 6 hanno inoltre il dovere di:
- a) partecipare attivamente alla vita democratica del Partito;
 - b) contribuire al finanziamento del Partito attraverso il pagamento delle quote di adesione, il sostegno alle campagne di sottoscrizione, all'impegno volontario alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito;
 - c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione alle iniziative;
 - d) rispettare le norme previste nello statuto nazionale e regionale.
8. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento al Partito attraverso il sostegno alle campagne di sottoscrizione, all'impegno volontario alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito.
9. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'albo delle elettrici e degli elettori deve avvenire secondo modalità, anche per via telematica, che garantiscano la consapevole adesione degli stessi e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.
10. Sono esclusi dall'Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, così come dall'albo delle elettrici e degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o ad altri movimenti o liste civiche, comunque denominati, di rilevanza regionale o locale o aderiscono ad altri gruppi politici all'interno di organi istituzionali elettivi.
11. Le persone registrate nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

TITOLO II

La Struttura e gli Organi del partito

Articolo 4 (Articolazione territoriale)

1. Il PD Puglia è organizzato su base territoriale regionale, provinciale, comunale e si ispira nel suo funzionamento al principio di sussidiarietà, adeguatezza e appropriatezza.

2. Le articolazioni territoriali sono: l'Unione Regionale, le Federazioni Provinciali, le Unioni cittadine (o Unioni Comunali), i Circoli (come ai sensi dell'art. 5 com.1 del presente Statuto), cui è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie non riservate agli organi regionali.
3. Ove vengano previste nuove forme di organizzazione, l'assemblea Regionale provvederà ad approvare apposito regolamento che ne stabilisca e determini le forme di organizzazione e partecipazione del Partito.
4. Le Assemblee Provinciali, su proposta dei Circoli territoriali interessati, possono costituire Coordinamenti di Area.
5. Gli organismi regionali e provinciali intervengono negli ambiti di competenza riservati ai livelli provinciali e comunali, nella misura in cui gli effetti dell'azione di questi ultimi possono pregiudicare i valori fondamentali del Partito definiti dal Manifesto dei Valori, dal Codice Etico e dallo Statuto Nazionale e Regionale. In tali casi la direzione regionale o la direzione provinciale di riferimento può annullare la deliberazione degli organismi provinciali o comunali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 5 (I Circoli)

1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali legati alla residenza, in Circoli tematici e in Circoli di ambiente legati al luogo di lavoro e/o di studio, circoli on-line e punti PD.
2. In ciascuna porzione di territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio è possibile costituire un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente o tematico, o ad un circolo on-line o ad un punto PD, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di più circoli, l'iscritto deve indicare, alla Commissione di Garanzia Provinciale, presso quale circolo intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente statuto.
3. Per porzione di territorio di cui al comma 2, si intende:
 - a) Il singolo Comune;
 - b) Un raggruppamento di Comuni nel caso in cui in ciascuno di essi non venga costituito un circolo territoriale;
 - c) Il Municipio o le Circoscrizioni (comunque siano denominate), nei Comuni nei quali è previsto il decentramento amministrativo;
4. Nei Comuni Capoluogo di Provincia è possibile costituire più circoli territoriali, anche in assenza di organismi istituzionali di decentramento amministrativo, al fine di favorire la più ampia partecipazione e azione politica sul territorio. Laddove tali circoli non siano già costituiti, la costituzione di nuovi circoli territoriali può avvenire previa deliberazione della Assemblea Provinciale, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta della Direzione Provinciale, ovvero su proposta della Direzione della Unione Cittadina laddove costituita ovvero della Direzione del Circolo del Comune Capoluogo interessato, ovvero su richiesta da parte di un numero di iscritti superiore a 30 con residenza nella porzione del territorio del comune capoluogo interessato.
5. L'assemblea di un circolo territoriale con i 2/3 dei voti dei componenti può chiedere all'Assemblea provinciale la costituzione nel proprio territorio di altro circolo territoriale, definendo i limiti di competenza territoriali dei diversi circoli, la denominazione e le opportunità politiche di tale scelta. La Federazione Provinciale competente dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla predetta richiesta ai sensi del comma 6.
6. L'articolazione dei Circoli territoriali deve tendere alla massima capillarità. L'Assemblea Provinciale con voto favorevole della maggioranza dei presenti, approva la costituzione dei Circoli Territoriali e di Ambiente che insistono sul territorio di propria competenza.

7. I circoli territoriali possono stabilire rapporti di collaborazione con i circoli tematici e di ambiente al fine di arricchire le reciproche esperienze, condividere programmi di lavoro o campagne tematiche.
8. I circoli tematici e di ambiente hanno gli stessi organismi dirigenti dei circoli territoriali, di cui al successivo articolo 6.
9. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

Articolo 6 (Organi del Circolo)

1. Sono organi del Circolo: il Segretario, l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, il Direttivo e il Tesoriere del Circolo.
2. Il mandato di Segretario ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
3. Il Segretario rappresenta il partito nel proprio territorio di competenza o nei luoghi di lavoro o sui temi per cui è costituito, e ne esprime l'indirizzo politico.
4. L'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, inseriti nell'anagrafe degli iscritti, così come validata dal competente organo, è il luogo di elezione del Direttivo e del Segretario. L'Assemblea può eleggere il Presidente dell'Assemblea del Circolo a maggioranza assoluta. L'Assemblea è il luogo di confronto e di indirizzo politico, dove ci si confronta su candidature e incarichi istituzionali del partito, nonché sull'indirizzo politico in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni. L'Assemblea viene convocata dal Segretario e/o dal Presidente dell'Assemblea almeno 4 volte l'anno, e/o quando il 30 % dell'assemblea ne faccia richiesta.
5. Il Direttivo è l'organo di attuazione degli indirizzi politici dell'Assemblea degli iscritti, ed è composto, oltre che dal Segretario da membri elettivi e da membri per funzione. Viene eletto dagli iscritti, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del Segretario, in base al regolamento congressuale vigente. Il numero dei membri del Direttivo è pari a 1/10 dei membri della Assemblea, e comunque in numero non inferiore a 5 e non superiore a 30. È altresì componente permanente con diritto di voto il segretario dei GD del circolo. Il numero dei componenti del Direttivo non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Direzione Nazionale.
6. Sono invitati permanenti alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, gli Assessori e i consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari italiani ed europei, nonché i Consiglieri Municipali e i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito iscritti al Circolo. Sono inoltre invitati permanenti i membri dell'organismo esecutivo del circolo di cui al comma 7.
7. Il Direttivo, su proposta del Segretario elegge al suo interno il Tesoriere che cura l'amministrazione del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi per tutti gli atti inerenti alla propria funzione e collabora con i tesorieri del partito ad ogni livello. Il tesoriere entro il 30 aprile di ogni anno deve presentare il conto economico consuntivo, che viene approvato dal Direttivo e ratificato dall'Assemblea del Circolo. Il conto economico consuntivo, in vista della riunione di Direttivo per l'approvazione e, poi, dell'Assemblea chiamata alla ratifica, deve essere fornito a chiunque dei componenti ne faccia richiesta, dandone più ampia comunicazione possibile anche attraverso uso degli strumenti di comunicazione interni al circolo, a partire dai 10 giorni antecedenti l'Assemblea di Circolo. Nell'ipotesi di mancata approvazione del conto economico consuntivo entro il termine indicato, su segnalazione motivata anche di un solo iscritto, la Commissione Provinciale di Garanzia convoca il Segretario ed il Tesoriere al fine di ottenere chiarimenti. La Commissione di Garanzia, acquisiti i chiarimenti, se ne ricorrono i presupposti, può segnalare l'irregolarità al Segretario Regionale affinché eventualmente proceda secondo le modalità stabilite dall'art. 20 dello Statuto.

8. Il Segretario nomina e comunica al coordinamento la composizione di un organo esecutivo (Segreteria) che lo coadiuvi nello svolgere le proprie funzioni. Partecipa di diritto ai lavori della Segreteria il Segretario di Circolo dei GD. Il numero dei componenti della Segreteria del Circolo non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Segreteria Nazionale.
9. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, si procede in ogni caso secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
10. L'Assemblea può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
11. L'Assemblea può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Presidente, su proposta del Segretario per la durata mancante del suo mandato.
12. Il Direttivo può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Tesoriere. La mozione di sfiducia al Tesoriere deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti del Direttivo. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Tesoriere, su proposta del Segretario per la durata mancante del suo mandato.
13. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Direttivo, l'Assemblea viene convocata entro 30 giorni per eleggere i nuovi membri, su proposta del Segretario, per la durata rimanente del suo mandato.
14. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, l'organismo decade interamente unitamente al Segretario e, in tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.

Articolo 7 (Organizzazione territoriale nei Comuni in cui sono previsti più Circoli Territoriali)

1. Nei Comuni ove siano costituiti più Circoli territoriali, si costituisce l'Unione Unione Comunale.
2. L'Unione Unione Comunale rappresenta la politica del partito nel proprio ambito cittadino ed è costituito dai circoli territoriali, tematici e di ambiente presenti sul territorio di proprio competenza.
3. Gli organismi dell'Unione Comunale sono: il Segretario Comunale, l'Assemblea Comunale, la Direzione Comunale, il Tesoriere Comunale.
4. Il mandato di Segretario Comunale ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
5. Il Segretario Comunale rappresenta il partito a livello comunale e ne esprime l'indirizzo politico.
6. L'Assemblea Comunale è il luogo di confronto e di indirizzo politico, dove ci si confronta su candidature e incarichi istituzionali del partito, nonché sull'indirizzo politico in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni.
7. L'Assemblea Comunale è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
8. La componente elettiva dell'assemblea è eletta dagli iscritti durante la fase congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
9. Sono membri per funzione dell'Assemblea Comunale, con diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente all'Unione Comunale: il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, i Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari italiani ed europei, nonché i Presidenti dei Municipi ed il Segretario Comunale dei GD.

10. Sono invitati permanenti alla Assemblea Comunale, senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente all'Unione Comunale: i membri dell'organismo esecutivo dell'Unione Comunale nonché i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito.
11. L'Assemblea Comunale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il suo Presidente.
12. Il Presidente dell'Assemblea Comunale convoca l'Assemblea stabilendone l'Ordine del Giorno d'intesa con il Segretario Comunale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
13. L'Assemblea Comunale elegge la Direzione Comunale.
14. La Direzione Comunale è l'organo di esecuzione degli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea dell'Unione Comunale. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
15. La Direzione Comunale è presieduta dal Segretario Comunale ed è composta da un numero di membri elettivi non superiore al 30% dei componenti la Assemblea Comunale. Per l'elezione della Direzione Comunale l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea Comunale con diritto di voto. Le modalità di elezione e il numero dei membri della Direzione Comunale è stabilita dall'apposito Regolamento Congressuale. È altresì componente permanente con diritto di voto il segretario dei GD dell'Unione Comunale. Il numero dei componenti della Direzione Comunale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Direzione Nazionale.
16. Fanno parte di diritto, per funzione, con diritto di voto, della Direzione Comunale il Segretario Comunale e il Tesoriere Comunale. Sono altresì componenti permanenti con diritto di voto il Segretario Comunale dei GD e la portavoce della Conferenza Comunale delle Donne Democratiche.
17. Sono membri della Direzione Comunale senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente all'Unione Comunale: il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari italiani ed europei, nonché i Presidenti dei Municipi e i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito iscritti al Circolo. Sono inoltre invitati permanenti i membri dell'organismo esecutivo dell'Unione Comunale di cui al comma 14.
18. Su proposta del Segretario Comunale, l'Assemblea Comunale elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell'Unione Comunale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato.
19. La Segreteria dell'Unione Comunale è nominata dal Segretario Comunale, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. È composto da un numero di membri non superiore alle 12 unità. L'esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. All'interno dell'esecutivo il Segretario può individuare uno o due Vicesegretari che svolgono le funzioni delegate dal segretario. Partecipa di diritto ai lavori della Segreteria il Segretario Comunale dei GD. Il numero dei componenti dell'esecutivo della Unione Comunale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Segreteria Nazionale.
20. Se il Segretario Comunale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea Comunale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Se il Segretario Comunale si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla Assemblea Comunale, l'Assemblea

può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.

21. L'Assemblea Comunale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Segretario Comunale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti elettivi. In tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
22. L'Assemblea Comunale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Presidente, su proposta del Segretario Comunale per la durata mancante del mandato.
23. L'Assemblea Comunale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Tesoriere. La mozione di sfiducia al Tesoriere deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea Comunale. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Tesoriere, su proposta del Segretario Comunale per la durata mancante del mandato.
24. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione Comunale, l'Assemblea Comunale viene convocata entro 30 giorni per eleggere i nuovi membri, su proposta del Segretario Comunale, per la durata rimanente dell'organismo.
25. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Comunale l'organismo decade interamente unitamente al Segretario Comunale e si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.

Articolo 8 (Strutture provinciali)

1. Il PD Puglia si articola nelle seguenti strutture provinciali:
 - La Federazione dell'area metropolitana di Bari cui afferiscono i Comuni dell'area metropolitana di Bari;
 - La Federazione provinciale della BAT (Barletta-Andria-Trani) cui afferiscono i Comuni della Provincia denominata "BAT";
 - La Federazione provinciale di Foggia cui afferiscono i Comuni della Provincia di Foggia;
 - La Federazione provinciale di Brindisi cui afferiscono i Comuni della Provincia di Brindisi;
 - La Federazione provinciale di Lecce cui afferiscono i Comuni della Provincia di Lecce;
 - La Federazione provinciale di Taranto cui afferiscono i Comuni della Provincia di Taranto.
2. Sono organi della struttura provinciale: il Segretario Provinciale, l'Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale, la Commissione di Garanzia Provinciale, il Tesoriere Provinciale.
3. Il mandato di Segretario Provinciale ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
4. Il Segretario Provinciale rappresenta il partito a livello provinciale e ne esprime l'indirizzo politico.
5. L'Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell'attività politica del partito nell'ambito del territorio provinciale.

6. L'Assemblea Provinciale è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
7. La componente elettiva dell'Assemblea è eletta dagli iscritti durante la fase congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
8. Sono membri per funzione dell'Assemblea Provinciale, con diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente alla Provincia: i Sindaci, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, i Consiglieri e gli Assessori Provinciali e Regionali, i Parlamentari italiani ed europei. Sono altresì componenti permanenti con diritto di voto il segretario provinciale dei GD e la portavoce della Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche.
9. Sono invitati permanenti alla Assemblea Provinciale, senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente alla Provincia i membri della Segreteria Provinciale nonché i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito.
10. L'Assemblea Provinciale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Presidente dell'Assemblea Provinciale.
11. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale convoca l'Assemblea stabilendone l'Ordine del Giorno d'intesa con il Segretario Provinciale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
12. L'Assemblea Provinciale elegge la Direzione Provinciale, rispettando la pluralità interna delle posizioni politiche secondo l'ultimo congresso provinciale svolto.
13. La Direzione Provinciale è composta da un numero di membri non superiore al 30% dei componenti l'Assemblea Provinciale. Per l'elezione della Direzione Provinciale l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea Provinciale con diritto di voto. Il numero dei componenti della Direzione Provinciale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Direzione Nazionale.
14. Fanno parte di diritto, per funzione, con diritto di voto, della Direzione Provinciale il Segretario Provinciale e il Tesoriere Provinciale. Sono altresì componenti permanenti con diritto di voto il segretario Provinciale dei GD e la portavoce della Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche.
15. Sono membri della Direzione Provinciale senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo afferente alla Provincia: i Sindaci, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, i Consiglieri e gli Assessori Provinciali e Regionali, i Parlamentari italiani ed europei, nonché i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito. Sono inoltre invitati permanenti i membri della Segreteria Provinciale di cui al comma 21.
16. La Direzione Provinciale è l'organo di esecuzione degli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea Provinciale. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
17. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
18. Su proposta del Segretario Provinciale l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere della Federazione Provinciale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato.
19. La Segreteria della Federazione Provinciale è nominata dal segretario, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. È composta da un numero di membri non superiore a 15. La Segreteria coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. All'interno della segreteria il Segretario può individuare uno o due Vicesegretari che svolgono le funzioni delegate dal segretario. Partecipano di diritto ai lavori della Segreteria il Segretario Provinciale dei GD e la portavoce della Conferenza Provinciale delle

- Donne Democratiche. Il numero dei componenti della Segreteria Provinciale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Segreteria Nazionale.
20. La Commissione di Garanzia è eletta dall'Assemblea Provinciale con voto segreto e limitato nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un presidente ed, eventualmente, un ufficio di presidenza.
 21. Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento allo Statuto Nazionale del Partito.
 22. Se il Segretario Provinciale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea Provinciale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se il Segretario Provinciale si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla Assemblea Provinciale, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'Assemblea Provinciale per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
 23. L'Assemblea Provinciale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Segretario Provinciale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
 24. L'Assemblea Provinciale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Presidente su proposta del Segretario Provinciale per la durata mancante del suo mandato.
 25. L'Assemblea Provinciale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Tesoriere. La mozione di sfiducia al Tesoriere deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Tesoriere, su proposta del Segretario Provinciale per la durata mancante del suo mandato.
 26. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione Provinciale, l'Assemblea Provinciale viene convocata entro 60 giorni per eleggere i nuovi membri, su proposta del Segretario Provinciale, per la durata rimanente dell'organismo.
 27. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Provinciale l'organismo decade interamente unitamente al Segretario Provinciale e si procede secondo le modalità stabilite dell'art. 20 del presente Statuto.
 28. L'Assemblea Provinciale istituisce la conferenza provinciale dei Segretari di Circolo e dei Segretari Comunali. Essa è presieduta dal Segretario provinciale ed è convocata su un definito ordine del giorno dal Segretario provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta di un quinto dei Segretari di Circolo e Comunali della Federazione.

Articolo 9 (L'Unione Regionale)

1. Il PD Puglia è una comunità politica costituita dalle sei Federazioni provinciali di cui all'art. 8, co. 1.
2. Il PD Puglia dispone dell'uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario Regionale, con apposito atto, delega il Segretario Provinciale, il Segretario Comunale o il Coordinatore del Circolo territoriale per l'uso del simbolo nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza.
3. Il PD Puglia rappresenta l'unitarietà della politica del partito nella regione Puglia e nel rapporto con il livello nazionale, elabora l'indirizzo politico e programmatico del partito.
4. Sono organi del partito a livello regionale: il Segretario Regionale, l'Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, la Commissione Regionale di Garanzia, il Tesoriere Regionale, la Conferenza dei Segretari di circolo e dei Segretari Comunali, la conferenza delle Amministratrici e degli Amministratori, delle Elette e degli Eletti.

Articolo 10 (Il Segretario Regionale)

1. Il Segretario Regionale rappresenta il Partito e ne esprime l'indirizzo politico. Il mandato del Segretario Regionale dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta e comunque per un massimo di otto anni.
2. Il Segretario Regionale viene eletto dagli iscritti sulla base di una piattaforma politico-programmatica e secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.
3. L'Assemblea Regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che il Segretario Regionale del PD Puglia e l'Assemblea Regionale siano eletti, con il metodo delle primarie, dalle elettrici e dagli elettori del PD di cui all'art. 3, comma 3, del presente Statuto.
4. Se il Segretario Regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea Regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa- Se il Segretario Regionale si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla Assemblea Regionale, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea, nel rispetto delle norme statutarie nazionali.
5. L'Assemblea Regionale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Segretario Regionale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle norme statutarie nazionali.

Articolo 11 (Presidenza dell'Assemblea Regionale)

1. L'assemblea regionale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza degli aventi diritto il presidente dell'Assemblea e, eventualmente di un Vicepresidente. Il Vicepresidente assiste il Presidente nella sua funzione o lo sostituisce in caso di impedimento.
2. L'Assemblea Regionale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Vicepresidente. La mozione di sfiducia al Presidente e/o al Vicepresidente deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Presidente e/o un Vicepresidente per la durata mancante del suo mandato.

Articolo 12 (I Vicesegretari Regionali)

1. Il Segretario Regionale può nominare uno o due Vicesegretari Regionali e ne dà comunicazione all'Assemblea Regionale.
2. I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
3. Nel caso di due Vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di genere.

Articolo 13 (L'Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea Regionale ha competenza in materia di indirizzo politico regionale del Partito, nonché di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte di tutti i livelli territoriali. Assume gli indirizzi sulla politica del partito attraverso voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, riunioni plenarie mediante commissioni permanenti o temporanee, ovvero in caso di necessità e di urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base dei quesiti individuati dal Presidente dell'Assemblea o della Direzione Regionale.
2. Le modalità sul funzionamento, sul criterio con cui si definiscono l'elezione ed il numero dei componenti dell'Assemblea Regionale sono stabilite dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La componente elettiva dell'Assemblea Regionale è eletta dagli iscritti durante la fase congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
4. Sono membri per funzione dell'Assemblea Regionale, con diritto di voto: i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, i Presidenti delle Provincie, il Presidente della Regione, i Consiglieri e gli Assessori Regionali, i Parlamentari italiani ed europei. Sono altresì componenti permanenti con diritto di voto i Segretari Provinciali del PD e dei GD, il segretario regionale dei GD e la portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche.
5. Sono invitati permanenti alla Assemblea Regionale, senza diritto di voto, i membri della Segreteria Regionale e della Commissione di Garanzia Regionale, nonché i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito.
6. Il Segretario Regionale nomina durante il suo mandato un numero di componenti della Assemblea Regionale pari al 25% dei membri elettivi, seguendo il principio della parità di genere, tra personalità del mondo del lavoro, delle professioni, dell'associazionismo, del sindacato, dell'istruzione, della sanità, iscritte al PD, perseguendo l'obiettivo del rinnovamento anche generazionale, per introdurre nelle discussioni assembleari specifiche competenze utili alla crescita del Partito.
7. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell'Assemblea, su specifico Ordine del Giorno, ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi, e in via straordinaria se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
8. L'Assemblea Regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali, delle Federazioni Provinciali, i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali, previo parere positivo obbligatorio della Commissione Regionale di Garanzia, nonché tutti i regolamenti ad essa demandati dal presente Statuto e, su proposta del Segretario Regionale uscente, elegge i componenti della Commissione Regionale Congressuale secondo quanto stabilito dal Regolamento Congressuale vigente.
9. L'Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale, può indire la propria conferenza programmatica, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

Articolo 14 (La Direzione Regionale)

1. La Direzione Regionale è l'organo di esecuzione degli indirizzi politici deliberati dall'assemblea regionale.
2. È presieduta dal Segretario Regionale che la convoca d'intesa col Presidente dell'Assemblea Regionale, su specifico Ordine del Giorno, almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal Segretario se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
3. La Direzione Regionale assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario Regionale e alla Segreteria Regionale.
4. Le modalità sull'esercizio delle funzioni, sul criterio con cui si definiscono l'elezione o la nomina ed il numero dei componenti della Direzione Regionale sono stabilite dal Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale. Il numero dei componenti della Direzione Regionale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Direzione Nazionale.
5. L'Assemblea Regionale, prima di procedere all'elezione della Direzione Regionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello regionale e locale nella legislatura in corso. Il Segretario Regionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, fino a dieci personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. La Direzione Regionale può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.
6. La Direzione Regionale è eletta dall'Assemblea Regionale, rispettando la pluralità interna delle posizioni politiche secondo l'ultimo congresso regionale svolto.
7. Fanno parte di diritto, per funzione, con diritto di voto, della Direzione Regionale: il Segretario Regionale, i Vicesegretari Regionali, il Presidente dell'Assemblea Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale dei GD e la Coordinatrice regionale delle Donne Democratiche di Puglia.
8. Sono membri della Direzione Regionale senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, i Presidenti delle Province, il Presidente della Regione, i Consiglieri e gli Assessori Regionali, i Parlamentari italiani ed europei, nonché i componenti della Commissione Regionale di Garanzia e i membri degli organismi assembleari ed esecutivi dei livelli superiori del Partito. Sono inoltre invitati permanenti i membri della Segreteria Regionale di cui all'articolo 15, laddove non siano già per funzione membri con diritto di voto.
9. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
10. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione Regionale, l'Assemblea Regionale nella prima convocazione utile deve eleggere i nuovi membri, su proposta del Segretario Regionale, per la durata rimanente dell'organismo.
11. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Regionale l'organismo decade interamente unitamente al Segretario Regionale e, in tal caso, si procede secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 10, nel rispetto delle norme statutarie nazionali.

Articolo 15 (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario Regionale ed ha funzioni esecutive. È composta da non più di 20 membri indicati dal Segretario Regionale, il quale la presenta alla Direzione Regionale convocata con specifico ordine del giorno. Il numero dei componenti della Segreteria Regionale non può comunque essere superiore a quello dei componenti della Segreteria Nazionale.
2. La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Regionale, il quale riferisce alla Direzione Regionale le decisioni assunte.

3. Fanno parte della Segreteria Regionale, oltre i 20 membri indicati dal Segretario Regionale, i Vicesegretari Regionali, il Tesoriere Regionale e il Segretario Regionale dei GD e la Portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche. Sono invitati permanenti il Presidente dell'Assemblea Regionale e il Presidente della Commissione di Garanzia Regionale.
4. Il Segretario Regionale, d'intesa con la Segreteria, può assegnare incarichi di lavoro su temi specifici anche a personalità esterne della Segreteria in specifici Dipartimenti.
5. Il Segretario Regionale può invitare alle riunioni della Segreteria Regionale i Segretari Provinciali quando gli argomenti in discussione prefigurano il diretto coinvolgimento delle Federazioni Provinciali, nonché gli Assessori e i Consiglieri Regionali, i Parlamentari italiani ed europei o altri membri di organismi provinciali che ritenga opportuno.

Articolo 16 (La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e dei Segretari Comunali)

1. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e dei Segretari Comunali è un organo di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative. È presieduta e convocata dal Segretario Regionale, che ne decide l'Ordine del Giorno.
2. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e delle Unioni Comunali può essere convocata su richiesta di un quinto dei Coordinatori di Circolo, i quali decidono il relativo ordine del giorno.
3. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e delle Unioni Comunali deve essere convocata almeno una volta l'anno.

Articolo 17 (La Conferenza delle Amministratrici e degli Amministratori, delle Elette e degli Eletti)

1. La Conferenza delle Amministratrici e degli Amministratori, delle Elette e degli Eletti è un organo consultivo. È convocata dal Segretario Regionale almeno una volta ogni sei mesi, ed è il luogo del confronto e della condivisione delle iniziative istituzionali che il Partito Democratico assume ad ogni livello.
2. La conferenza può strutturarsi anche su articolazioni territoriali provinciali. La Conferenza Provinciale è presieduta e coordinata dal Segretario Provinciale, il quale è coadiuvato da un proprio delegato ovvero, se nominato, dal responsabile enti locali. La conferenza provinciale si riunisce almeno due volte l'anno.

Articolo 18 (Il Tesoriere Regionale e il Comitato di Tesoreria)

1. Il Tesoriere Regionale è eletto, su proposta del Segretario Regionale, fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità, dall'Assemblea Regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi. Il suo mandato è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Tesoriere Regionale cura le attività economiche, patrimoniali e amministrative del PD Puglia. Esso svolge tali funzioni nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario dell'organizzazione amministrativa del Partito.
3. Il Tesoriere Regionale ha la rappresentanza legale attiva e passiva del PD Puglia.
4. L'Assemblea Regionale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del Tesoriere. La mozione di sfiducia al Tesoriere deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere un nuovo Tesoriere, su proposta del Segretario Regionale per la durata mancante del suo mandato.
5. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario Regionale nomina un nuovo Tesoriere Regionale che rimane in carica fino alla successiva Assemblea Regionale, la quale deve essere convocata nel più breve tempo possibile, per provvedere alla nomina del nuovo Tesoriere secondo il comma 1 del presente articolo.

6. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
7. Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo e autorizza il Tesoriere a sottoporli alla Direzione Regionale per l'approvazione. Il Comitato può intraprendere iniziative per il finanziamento al partito e per coordinare i comportamenti dei vari comitati di tesoreria territoriali.
8. Il Comitato di Tesoreria è composto da cinque membri. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri quattro componenti sono eletti a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Direzione Regionale, su proposta del Segretario Regionale, fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità, nella prima seduta successiva alla elezione del Tesoriere Regionale.
9. I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
10. La Direzione Regionale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti di uno o più membri del Comitato di Tesoreria. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno il 30% dei componenti della Direzione. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In tal caso, si procede ad eleggere i membri vacanti del Comitato di Tesoreria, su proposta del Segretario Regionale per la durata mancante del suo mandato.

Articolo 19 (La Commissione di Garanzia Regionale)

1. La Commissione di Garanzia Regionale è eletta a scrutinio segreto e voto limitato dall'Assemblea Regionale nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9. La Commissione di Garanzia Regionale elegge al suo interno un Presidente.
2. Per le attribuzioni alla Commissione di Garanzia Regionale, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento allo Statuto Nazionale e all'apposito regolamento nazionale delle Commissioni.

Art. 20 (Poteri sostitutivi)

1. Si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 23 dello Statuto Nazionale.

Art. 21 (Decadenza dagli organismi elettivi)

1. È motivo di decadenza dall'organismo di appartenenza, (circolo, comunale, provinciale e regionale), la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive.
2. Il Segretario o il Presidente dell'organismo territorialmente competente proporrà un nuovo iscritto a ricoprire il posto vacante nel corrispettivo organismo, da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea territoriale competente, con votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 22 (L'Organizzazione Giovanile "Giovani Democratici")

1. Il PD Puglia riconosce, l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Puglia.

2. I Giovani Democratici rappresentano il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico con riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica, in linea con le disposizioni dello Statuto nazionale.
3. Il PD Puglia collabora con l'organizzazione giovanile "Giovani Democratici" contribuendo alla costruzione di circoli territoriali in ogni realtà.
4. L'organizzazione giovanile dei GD concorre ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. Il Segretario dei Giovani Democratici, per ciascun livello territoriale corrispondente, è membro di diritto degli organi Esecutivi, delle Direzioni/Coordinamenti e delle Assemblee.
5. Il PD Puglia si impegna a promuovere, nell'ambito delle consultazioni elettorali del partito, una rappresentanza dei Giovani Democratici all'interno delle liste.
6. Il PD Puglia garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione giovanile
7. I Giovani Democratici hanno il diritto/dovere di rappresentare il Partito Democratico nelle Scuole e nelle Università, direttamente e/o tramite proprie associazioni studentesche di riferimento. Il Partito Democratico ha il dovere di sostenere le associazioni studentesche di riferimento dei Giovani Democratici.

Articolo 23 (La Conferenza delle Donne Democratiche di Puglia)

1. Il Partito Democratico di Puglia assicura piena autonomia alla Conferenza delle Donne Democratiche. Fanno parte della Conferenza delle Donne Democratiche della le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità. La Conferenza è il luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici. Con lo scopo di promuovere un cambiamento culturale anche nella comunità sociale regionale gli iscritti e gli elettori che condividono le finalità della Conferenza ne sostengono gli scopi e le attività elaborate dalla Conferenza.
2. La conferenza si riunisce con le modalità e tempi stabili da specifico Regolamento approvato dalle iscritte alla Conferenza delle Donne Democratiche regionale. La Conferenza concorre a determinare i temi dell'agenda politica e del programma del PD Puglia, nonché alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
3. La Conferenza elegge con le modalità previste da proprio Regolamento la Coordinatrice che entra a far parte per funzione della Assemblea Regionale, della Direzione Regionale e nella Segreteria Regionale.
4. La Coordinatrice delle Donne Democratiche è membro di diritto dell'organo esecutivo del Partito al livello corrispondente.
5. La Conferenza delle Donne Democratiche della Puglia approva un proprio Regolamento, in conformità allo Statuto Nazionale, allo Statuto Regionale e al Regolamento Nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, che definisce i membri per funzione della Conferenza stessa e le modalità con cui svolge la propria iniziativa politica e le forme organizzative della Conferenza stessa, improntate ad autonomia e flessibilità.
6. La Conferenza delle Donne Democratiche è istituita in ogni Assemblea Provinciale della Puglia e può svolgere la propria attività costituendosi a livello comunale e di base.
7. Le Conferenze Provinciali si riuniscono con le modalità e tempi stabili da specifico Regolamento approvato dalle iscritte alla Conferenza delle Donne Democratiche regionale e almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. Le Conferenze Provinciali eleggono una volta ogni quattro anni con le modalità e tempi stabili da specifico Regolamento approvato dalle iscritte alla Conferenza delle Donne Democratiche

regionale. La Portavoce provinciale entra a far parte per funzione della Direzione Provinciale e della Segreteria Provinciale.

8. Il PD Puglia garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione della Conferenza.

Articolo 24. (I Coordinamenti di Area)

1. Le aree sovracomunali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche complementari ed omogenee, possono avvalersi dei Coordinamenti di Area con compiti di elaborazione e di proposta politica. I Coordinamenti sono promossi dai Coordinamenti Cittadini e dai Circoli territoriali interessati, d'intesa con la Segreteria Provinciale.
2. In occasione delle elezioni regionali, ed in particolare di quelle comunali e provinciali, i coordinamenti di area possono elaborare una proposta programmatica condivisa da tutti i comuni interessati da proporre agli elettori. Tali documenti, oltre che dall'Assemblea del Coordinamento di Area, devono essere approvati da ciascuna Assemblea dei Circoli territorialmente afferenti.
3. La loro composizione ed organizzazione funzionale sono regolate dalla Segreteria Regionale che predispose un Regolamento Tipo di Organizzazione dei Coordinamenti di Area, da approvare in Assemblea Regionale.
4. Le Aree Vaste sovraprovinciali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche, complementari ed omogenee, possono avvalersi dei Coordinamenti di Area con compiti di elaborazione e proposta politica. I Coordinamenti di Area Vasta sono promossi dalle Segreterie Provinciali interessate, d'intesa con la Segreteria Regionale.

TITOLO III

Gli strumenti per la partecipazione e la formazione politica

Articolo 25 (Referendum ed altre forme di Consultazione diretta)

1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti e delle iscritte su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione politica del Partito, ed è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
3. È indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il Segretario Regionale, ovvero la Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero il quaranta per cento dei componenti l'Assemblea Regionale, ovvero il dieci per cento degli iscritti al PD Puglia distribuiti in almeno tre diverse Direzioni Provinciali, ovvero da almeno quattro Assemblee Provinciali.
4. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso;
5. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea Regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione di Garanzia Regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall'Assemblea Regionale.
6. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì le altre forme di consultazione e partecipazione in via diretta alle decisioni del partito, comprese quelle da svolgersi con strumenti informatici

Articolo 26 (Dipartimenti tematici)

1. I Dipartimenti tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
2. Le finalità dei Dipartimenti tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico e gli organi del partito devono tenerne conto.
3. La partecipazione ai Dipartimenti è aperta a tutti i cittadini e le cittadine pugliesi. I partecipanti vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito, dietro consenso.
4. L'attivazione dei Dipartimenti tematici spetta al Segretario del corrispondente livello territoriale, il quale ne garantisce il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati a rendere pubblici i lavori dei Dipartimenti, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.

Articolo 27 (Fondazioni, Associazioni, Centro Studi, Agorà e altri organismi a carattere politico culturale)

1. Il Partito Democratico, secondo l'art.18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con tutti gli organismi a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, che si riconoscono nei valori costituzionali e fondanti del Partito Democratico garantendone e rispettandone l'autonomia e riconoscendoli quali strumenti per la divulgazione del sapere, del libero dibattito scientifico, e per la elaborazione politico programmatica.
2. Il PD Puglia riconosce la presenza, nel tessuto sociopolitico regionale, di Movimenti Civici e di formazioni politiche radicate territorialmente e collocate stabilmente e coerentemente nell'alveo culturale, politico e riformista di centro sinistra. Si impegna pertanto a mantenere con tali gruppi un rapporto, costante ed attento, di dialogo e di leale cooperazione e collaborazione, nell'interesse preminente dei cittadini della Regione Puglia, purchè tali movimenti e associazioni si riconoscano nei valori costituzionali e fondanti del Partito Democratico.
3. Il PD Puglia si impegna a contrastare le forze politiche collocate nel campo sovranista e conservatore, e ripudia ogni forma di trasformismo, rifiutando qualsiasi genere di rapporto con gruppi o singoli esponenti provenienti dai soggetti alternativi al campo progressista e democratico, mossi da mero opportunismo elettorale.

Articolo 28 (Scuole di Formazione Politica e Formazione Amministrativa e di gestione della cosa pubblica)

1. Il PD Puglia promuove e sostiene attività culturali per formare una classe dirigente competente e preparata, diffondendo una cultura politica ispirata ai valori democratici e alle più avanzate esperienze politiche progressiste e social democratiche; a tal fine favorisce, valorizza e promuove la creazione di Scuole di Formazione Politica garantendo libertà di pensiero, autonomia politico-culturale, rigore scientifico, qualità.
2. Il riconoscimento delle Scuole di Formazione avviene con delibera della Direzione Regionale, su proposta del Segretario
3. Una quota del bilancio annuale del Partito è destinata obbligatoriamente alla formazione politica.

4. La partecipazione alle Scuole di Formazione è aperta a elettori e iscritti del PD e dei GD.
5. La partecipazione alle Scuole di Formazione è attestata dal PD Puglia e costituisce elemento di valutazione al fine di promuovere iscritti e iscritte negli organismi esecutivi del partito, nella definizione delle liste elettorali e degli amministratori locali, ad ogni livello territoriale.

TITOLO IV

I principi generali per le candidature e gli incarichi di partito

Articolo 29 (Le Elezioni Primarie)

1. Per «Primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive. Possono partecipare alle elezioni primarie interne del Partito Democratico gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici, già registrati nell'albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto con la sottoscrizione di un documento con cui dichiarano di riconoscersi nei valori e nei principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e in quelli dello Statuto del PD ai diversi livelli territoriali.
2. Per la scelta dei candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e di Regione, nel caso di Primarie di Coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
3. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nel caso di Primarie di Partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Nel caso di Primarie di Partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli iscritti.
6. Le Primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Nel caso non si svolgano le elezioni Primarie di Coalizione o di Partito in ragione della individuazione di una candidatura unitaria, questa va posta ai voti dell'Assemblea del livello corrispondente e approvata con la maggioranza semplice dei presenti. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Il PD Puglia seleziona con il metodo delle primarie tutte le candidature regolate da sistemi elettorali a collegio uninominale o a lista bloccata.
9. Il PD Puglia seleziona le candidature regolate da sistemi elettorali in cui è prevista la preferenza attraverso meccanismi che garantiscano la massima partecipazione delle iscritte e delle iscritte

del livello territoriale corrispondente, secondo quanto previsto e in conformità all'art. 25 dello Statuto Nazionale.

10. L'Assemblea Regionale approva con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti "Il Regolamento Regionale per la scelta dei candidati alle cariche istituzionali" in conformità all'art. 25 dello Statuto Nazionale, nonché in conformità con il Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 30 (Esclusione in base al Codice Etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico e non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico Nazionale e di quello Regionale.

Articolo 31 (Incompatibilità e incandidabilità)

1. I casi di incandidabilità e incompatibilità sono stabiliti dal presente Statuto regionale nonché dall'art. 28 dello Statuto Nazionale e dal Codice Etico.
2. Nessun iscritto o elettore può svolgere contemporaneamente più di un incarico esecutivo del partito di Segretario e/o Presidente e/o vice Segretario e/o Tesoriere, pur su livelli territoriali diversi. L'insorgenza di una causa d'incompatibilità comporta l'obbligo di optare per una delle cariche da rivestire entro e non oltre 15 giorni dall'insorgenza medesima. Decorso infruttuosamente il suddetto termine la decadenza riguarderà la carica detenuta da più tempo. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 28 dello Statuto Nazionale e le relative deroghe previste dal secondo periodo del comma 8, si intendono applicate a livello regionale per ogni componente di organo esecutivo del Partito, fatta eccezione per chi ricopre i ruoli di Segretario e/o Presidente e/o vice Segretario e/o Tesoriere, pur su livelli territoriali diversi, per i quali la deroga deve essere deliberata dalla Direzione in cui si ricopre funzione esecutiva detenuta da meno tempo.
3. Il PD Puglia fissa nel limite di tre mandati consecutivi la candidabilità al ruolo di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, nelle proprie liste.
4. Eventuali deroghe al tetto dei mandati di cui al precedente comma 3, sono preventivamente deliberate dalla direzione territorialmente competente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il segretario territorialmente competente. Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito, delle sue rappresentanze elettive e di governo, che evidenzino analiticamente le competenze e il contributo fondamentale nell'esperienza politico-istituzionale. La deroga può essere concessa su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del PD nella corrispondente tornata elettorale precedente.
5. Gli iscritti al PD Puglia non possono far parte contemporaneamente di più di un'Assemblea Elettiva e di un organo Esecutivo del Governo Regionale, Provinciale e Comunale, tranne nel caso di Comuni con meno di 15.000 abitanti o qualora sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale comunale retribuito, devono essere versate alla Tesoreria del Partito al livello territoriale corrispondente all'incarico retribuito.
6. Eventuali deroghe alle limitazioni dei mandati previste dal precedente comma 5 sono approvate dalla Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, reso su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Le deroghe devono essere motivate.

Articolo 32 (Doveri degli Eletti)

1. Gli eletti nelle liste del PD ad ogni livello si impegnano a collaborare lealmente con gli altri eletti del Partito Democratico e con il Segretario del rispettivo livello, per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. I gruppi consiliari del PD Puglia si costituiscono, con le modalità previste dagli statuti e/o regolamenti dell'istituzione di riferimento, entro la prima seduta della rispettiva assemblea elettiva.
3. L'adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza con l'atto di elezione nella lista del Partito Democratico. L'atto di candidatura comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri contemplati nello Statuto Nazionale e nel presente Statuto, nel Codice Etico e la condivisione del Manifesto dei Valori.
4. Gli eletti nei cui compiti discrezionali ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. L'adesione al gruppo consiliare di un consigliere che ne faccia richiesta e che non sia stato eletto nelle liste del Partito Democratico si realizza attraverso la formale adesione al Partito e la condivisione dei principi statutari e regolamentari. Un consigliere del gruppo del Partito Democratico può avanzare opposizione alla richiesta di adesione di un consigliere proveniente da un altro gruppo o da un'altra lista. Essa è accolta qualora venga messa in votazione e raccolga il voto favorevole dei due terzi degli aderenti al gruppo.
6. I gruppi consiliari del Partito Democratico sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un regolamento di disciplina delle loro attività e un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all'espletamento del mandato. Alle riunioni del gruppo consiliare possono partecipare gli Assessori nominati ed iscritti al PD, senza diritto di voto.
7. L'elezione del Presidente del Gruppo e della Presidenza del Gruppo avviene con le modalità previste dal proprio regolamento.
8. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento finanziario regionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento previsto dal presente Statuto.
9. Gli eletti nelle liste del PD, a qualsiasi livello istituzionale, hanno il dovere di sostenere i candidati delle liste del PD, nonché delle liste sostenute dal Partito, in ogni competizione elettorale; in caso di sostegno a candidati di altre liste concorrenti non sostenute dal PD, l'eletto è segnalato alla Commissione di Garanzia competente; è altresì segnalato sia al Segretario del Circolo PD di appartenenza, sia al Segretario Provinciale e Regionale. È infine segnalato al capogruppo PD del gruppo consiliare di appartenenza.
10. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, sia dentro gli organi del partito che in incontri pubblici

TITOLO V

I principi della gestione finanziaria

Articolo 33 (Il finanziamento del Partito)

1. Gli iscritti e le iscritte al PD Puglia hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una "quota di iscrizione".

2. Il finanziamento del PD Puglia è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, dalle erogazioni liberali degli eletti e delle elette, degli amministratori e delle amministratrici pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, il tutto con le modalità di cui al regolamento finanziario previsto dall'art. 37 del presente Statuto.
3. Il regolamento finanziario regionale di cui all'art. 35 del presente statuto disciplina la ripartizione delle risorse versate dagli iscritti e dalle iscritte, quale quota di iscrizione, tra i diversi livelli della struttura del partito: Circoli, Unioni Comunali, Provinciali e Regionale.
4. Il PD Puglia accede alla ripartizione dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee, ove previsti. Le quote di iscrizione versate dagli iscritti e dalle iscritte ed i contributi versati dagli elettori e dalle elettrici, in occasione delle elezioni primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, al netto delle spese sostenute, sono trattenute in acconto sulle spettanze dei rimborsi o, in caso, versate a saldo sempre sull'importo dei rimborsi stessi.
5. Il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale sono delegati, per conto del PD Puglia, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del Partito per la gestione delle risorse delle quote di iscrizione e dei rimborsi elettorali ove previsti.
6. L'Unione Regionale, le Federazioni Provinciali, le Unioni Comunali e i Circoli del PD Puglia hanno ciascuno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 34 (Il bilancio)

1. Il Tesoriere dell'Unione Comunale / della Federazione Provinciale / dell'Unione Regionale provvede, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, alla redazione del bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione, applicando la normativa speciale in materia di partiti politici e, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di società per azioni. Per le Federazioni Provinciali e l'Unione Regionale, i tesoriери dei rispettivi livelli inviano il bilancio al collegio sindacale, che predispone la sua relazione entro il successivo 30 aprile. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale è approvato dalla direzione provinciale e dalla direzione regionale entro il 31 Maggio successivo. Per le Unioni Comunali il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione Comunale.
2. Il bilancio di previsione, predisposto dal Tesoriere entro il 30 novembre di ogni anno, è approvato dalla Direzione Comunale, dalla Direzione Provinciale e dalla Direzione Regionale entro il successivo 31 dicembre.
3. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul rispettivo sito web entro quindici giorni dalla loro approvazione.

Articolo 35 (Il regolamento finanziario)

1. L'Unione Regionale e le Federazioni Provinciali adottano un proprio regolamento finanziario, nel rispetto dei principi del Regolamento Finanziario del PD Nazionale, con l'approvazione rispettivamente dell'Assemblea Regionale e delle Assemblee Provinciali, le quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Regolamento finanziario della Federazione Provinciale fissa la quota minima di sottoscrizione da parte degli eletti e delle elettrici rispetto alle indennità lorde percepite in una misura minima del 15%.

3. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito, la ripartizione delle risorse derivanti da disposizioni di legge e trasferite al PD Puglia, definisce i rapporti con le Federazioni Provinciali e Unioni Comunali, e il sostegno finanziario degli eletti e delle elette, degli amministratori e delle amministratrici pubblici alle attività politiche del partito.
4. I Regolamenti finanziari si ispirano al rispetto del principio delle pari opportunità.

TITOLO VI

Gli organi di garanzia e le procedure

Articolo 36 (Organi di garanzia e regolamento delle sanzioni)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Codice Etico, nonché quelle relative ai rapporti interni al PD Puglia ed ai sistemi informatici per la partecipazione, sono svolte da apposite Commissioni di Garanzia ai diversi livelli, provinciale, regionale.
2. Le competenze, la composizione, la durata in carica dei componenti, le incompatibilità, l'ineleggibilità e la incandidabilità, le procedure di funzionamento delle Commissioni di Garanzia ai diversi livelli territoriali, le segnalazioni, i reclami, i ricorsi ed i relativi procedimenti, le sanzioni disciplinari, sono stabiliti dallo Statuto del PD Nazionale e dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD Nazionale.
3. Può essere adottato un Regolamento Regionale per la disciplina delle Commissioni di Garanzia ai vari livelli territoriali al fine di regolare eventuali situazioni non disciplinate dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD Nazionale.
4. Il Regolamento Regionale è proposto dalla Commissione Regionale per i regolamenti, sentita la Commissione di Garanzia Regionale, ed approvato dall'Assemblea Regionale con i voti della maggioranza degli aventi diritto.
5. Le Commissioni di Garanzia ai vari livelli territoriali si coordinano tra di loro, al fine di adottare criteri interpretativi omogenei nell'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 37 (Ricorsi)

1. Si rinvia a quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia.

TITOLO VII

I Regolamenti e norme finali

Articolo 38 (Regolamenti)

1. L'Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale, nomina la "Commissione Regionale per i Regolamenti" che viene incaricata di elaborare le proposte di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.
2. Il "Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e Provinciali" nonché il "Regolamento per l'elezione degli organismi dirigenti regionali" disciplinano i tempi, le modalità di voto, il numero dei componenti elettivi dei Coordinamenti dei Circoli, delle Assemblee delle Unioni Comunali, Provinciali e Regionale, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti collegate alla carica di Coordinatore di Circolo, Segretario Comunale, Segretario Provinciale e Regionale. Tali regolamenti disciplinano altresì i criteri di ripartizione dei seggi tra i circoli per

l'elezione delle assemblee delle Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali e Regionali. Tale ripartizione dovrà avvenire rispettando proporzionalmente il numero degli iscritti ed i voti conseguiti dal PD alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche.

3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea Regionale adotta a maggioranza dei voti degli aventi diritto tutti i Regolamenti ad essa demandati dal presente statuto.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le Federazioni Provinciali approvano il rispettivo regolamento generale di organizzazione, nonché la articolazione dei circoli territoriali e d'ambiente ai sensi del presente Statuto.

Articolo 39 (Libro Verbali)

1. Ogni organo del PD di Puglia può dotarsi di un libro verbali cartaceo o su supporto informatico, su cui registrare tutte le deliberazioni dell'organismo stesso, da conservare a cura del segretario competente per livello territoriale, dove annotare in sintesi gli interventi e le decisioni assunte e per essere consultato dagli iscritti.

Articolo 40 (Rinvio allo Statuto Nazionale)

1. Per tutto quanto non normato e disciplinato dal presente Statuto si ritengono da applicarsi le previsioni contenute nello Statuto Nazionale del Partito Democratico.

Articolo 41 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente Statuto concernenti la composizione degli organismi del PD Puglia entrano in vigore nel momento della nomina, elezione o designazione degli organismi medesimi al momento della loro naturale scadenza.